



Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti – Pescara

PROCEDURA RISTRETTA AI SENSI DELL’ART. 72 COMMA 2, D.LGS N. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE MEDICHE E SPECIALISTICHE PER LE ESIGENZE DEL CENTRO ITAB IN CHIETI VIA DEI VESTINI N. 33, 66100.

CIG: A01796D6FD

CPV: 50400000-9

VERBALE DI GARA n.3 del 11 dicembre 2023

L’anno 2023 il giorno 11 (undici) del mese di dicembre alle ore 09:00 presso la stanza della segreteria ITAB dell’Edificio ITAB dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara-Via Luigi Polacchi n.13, 66100 CHIETI, il RUP Prof. Mauro Gianni PERRUCCI chiamato ad acquisire e controllare la completezza della documentazione amministrativa integrativa richiesta mediante la nota di avvio di soccorso istruttorio prot. n. 84014 del 24/11/2023.

Il RUP richiamati gli atti di gara, dichiara aperta la seduta.

La procedura di soccorso istruttorio è stata avviata per quanto di seguito indicato:

- Carenza nel “DGUE” della compilazione della “Parte IV: Criteri di Selezione” (Sezioni A, B, C e D);
- Carenza nel documento “DUVRI” della compilazione della parte riservata all’Operatore Economico (Pag. 30);
- Carenza della firma digitale sulla Certificazione UNI EN ISO 14001:2015, relativa ai servizi di assistenza tecnica di cui alla presente procedura di gara, come previsto dalla lettera di invito a pag. 15 punto 6.3;
- Relativamente al “Subappalto” si chiede di chiarire le prestazioni che si intendono subappaltare, in quanto nella dichiarazione di subappalto è dichiarato, tra l’altro citando il cessato D.Lgs 50/2016, “... che, in caso di aggiudicazione, l’attività di installazione e manutenzione dei dispositivi medici di marchio non Philips ed i Servizi accessori per Risonanza Magnetica, forniti in configurazione base al sistema Philips in offerta, sarà effettuata dalle stesse Aziende fornitrici dei dispositivi a marchio “non Philips” con le quali abbiamo sottoscritto contratti continuativi di cooperazione in data anteriore alla procedura in essere, che saranno comunque depositati ai sensi dell’art. 105 comma 3 lett. c bis D.Lgs 50/2016, presso la stazione appaltante contestualmente alla sottoscrizione del contratto...” mentre nel DGUE “Parte II: Informazioni sull’operatore economico” (Sezioni D) è indicato che “...si riserva di affidare in subappalto e previa istanza di autorizzazione al subappalto, ai sensi dell’art. 119 del D.Lgs 36/2023, eventuali attività di installazione e smontaggio, opere edili ed impiantistiche, servizi, ed attività di assistenza e manutenzione, che dovessero rendersi necessarie per la buona esecuzione della commessa e/o per esigenze che dovessero sopravvenire nel corso dell’esecuzione del contratto, e/o per eventuali modifiche ex art. 120 del D.Lgs 36/2023, nel rispetto e nei limiti previsti dalla normativa vigente...”.

Inoltre, richiamato il verbale n.2 del 21.11.2023 nel quale il RUP si era riservato “... di effettuare degli approfondimenti in merito a quanto dichiarato dalla Soc. PHILIPS S.p.A. nei seguenti documenti:

DGUE “Parte III: Motivi di esclusione” (Sezione B) relativa ai “MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI” e (Sezione C) relativa ai “MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI”

Domanda di partecipazione contenente le medesime dichiarazioni indicate nel DGUE...”

stante la relativa richiesta di parere legale in merito alla corretta interpretazione di quanto dichiarato dalla predetta Società Philips S.p.A. nel documento DGUE, allegata al presente verbale come parte integrante (allegato 1), con nota prot. n. 41 del 27/11/23 acquisita al prot. di ateneo con n. 84313, e richiamato il parere legale reso dall’Avvocato Antonio D’Antonio, con nota prot. n. 88877 del 07/12/2023, allegata al presente verbale come parte integrante (allegato 2), che in merito alle dichiarazioni rese dalla Società Philips ha ritenuto “...*In conclusione non rilevo valide ragioni da porre a motivazione dell’esclusione della PHILIPS S.p.A. dalla procedura di gara; qualora la Stazione Appaltante dovesse orientarsi per il contrario, dovrà istruire, valutare ed argomentare con adeguato apprezzamento la rilevanza delle condotte indicate dalla PHILIPS invitandola (non sussistendo “ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento” né essendo l’esclusione de qua provvedimento a contenuto vincolato) al c.d. contraddittorio costruttivo come imposto dal c.d. giusto procedimento. Infatti, richiamata l’attività discrezionale propria della P.A., come noto l’instaurazione del contraddittorio tende alla c.d. partecipazione collaborativa onde pervenire alla consensuale determinazione del contenuto per l’auspicabile componimento dei contrapposti interessi...*”

TUTTO CIÒ PREMESSO

Il RUP, presa visione della documentazione amministrativa integrativa, richiesta con nota di soccorso istruttorio prot. n. 84014 del 24/11/2023, acquisita mediante il portale “Appalti e Contratti” e visto il parere legale espresso dall’Avvocato Antonio D’Antonio circa la giusta interpretazione di quanto dichiarato nel documento DGUE, sussistendone i presupposti, propone l’ammissione dell’unico operatore economico all’apertura dell’offerta tecnica, valutata da apposita Commissione Giudicatrice.

Alle ore 10:15 la presente seduta pubblica di gara, attraverso la piattaforma Appalti e Contratti viene conclusa.

Letto, firmato e sottoscritto.

IL RUP

(Prof. Mauro Gianni PERRUCCI)

